



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE I.R.P.E.F

approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 13.03.2007

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Determinazione dell'aliquota

Art. 3 Esenzione

Art. 4 Pubblicità del Regolamento

Art. 5 Rinvio dinamico

Art. 6 Tutela dei dati personali

Art. 7 Rinvio ad altre disposizioni

Art. 8 Entrata in vigore del Regolamento

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lettere a), della legge 27 dicembre 2006, n. 298, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2
Determinazione dell'aliquota

2. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il comune di Buttigliera Alta, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere, complessivamente, 0,8% punti percentuali.

Art. 3
Esenzione

3. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, inserito dall'art. 1, comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296, viene fissata la soglia di esenzione per i percettori di qualsiasi reddito limitati a 8.000,00 euro.

Art. 4
Pubblicità del Regolamento

4. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 5
Rinvio dinamico

5. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 6
Tutela dei dati personali

6. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali":

Art. 7
Rinvio ad altre disposizioni

7. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 8
Entrata in vigore del Regolamento

8. Il presente regolamento entra in vigore con il 1° gennaio 2007. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.